

Prontuario di Studio per la clientela

Il reverse charge

L'obiettivo del presente documento è quello di supportare la Clientela di Studio nel processo di emissione di fatture elettroniche che rientrano nel perimetro dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 74 del D.P.R. 633/1972.

A tal fine, si fornisce una panoramica delle possibili fattispecie che ricadono nel campo di applicazione del reverse charge cd. "interno".

La norma prevede puntuali casistiche al ricorrere delle quali si ricade in ambito reverse charge ed è necessario emettere una fattura elettronica **senza l'addebito dell'imposta** al cliente con l'indicazione della **natura N6**.

Le operazioni assoggettate a reverse charge cd "interno" sono le seguenti:

- Prestazioni di servizi (diverse da quelle di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- Cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato¹ per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di split payment;
- Cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

¹ art.10, c.1 del D.P.R. 633/1972.

- Trasferimenti di quote e di altre unità di emissioni di gas a effetto serra, di certificati relativi al gas e all'energia elettrica. Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
- Cessioni di oro da investimento e di oro industriale²;
- Cessioni di rottami, cascami, carta da macero, stracci, scarti di ossa, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli³ e alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo⁴.

La circolare non tratta gli aspetti connessi al reverse charge cd. "esterno", relativamente agli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetti non residenti.

L'art. 17 c.2. del D.P.R. 633/1972 prevede infatti che il meccanismo di inversione contabile si applichi anche a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nel territorio dello Stato e di stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.

Il "reverse charge" (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per i casi in cui, derogando alle regole ordinarie, il debitore d'imposta è il cessionario/committente dell'operazione e non il cedente/prestatore.

Condizioni necessarie per ricadere nell'ambito di applicazione del reverse charge interno sono le seguenti:

1. L'operazione è effettuata tra soggetti passivi IVA (operazione B2B)
2. Il cessionario/committente è un soggetto residente nel territorio dello Stato.

In base a tale meccanismo il cedente/prestatore emette una fattura senza addebitare l'imposta ed il cessionario/committente deve:

² art. 17 c. 5 D.P.R. 633/1972.

³ art. 74 c.7 e c.8 D.P.R. 633/72.

⁴ art. 74, c.7 D.P.R. 633/1972.

1. Integrare la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento (in base al tipo di operazione) ovvero emettere un'autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante sulla specifica operazione.
2. Procedere ad una duplice annotazione nel registro IVA acquisti⁵ e nel registro IVA vendite⁶.

Il cessionario/committente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi che sorgono ai fini Iva e in particolare alla fatturazione (mediante integrazione della fattura ricevuta o emissione dell'autofattura) e all'assolvimento (mediante rilevazione della fattura integrata o dell'autofattura sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti).

Tuttavia è bene sottolineare che, a meno di limiti soggettivi o oggettivi alla detrazione, l'IVA non risulterà dovuta dal cessionario/committente per effetto della doppia annotazione.

Con l'avvento della fatturazione elettronica, la disciplina in materia di reverse charge interno non ha subito modifiche, pertanto il meccanismo di applicazione è rimasto invariato.

Il soggetto cedente/prestatore, che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi compresa nel perimetro di applicazione della disciplina di reverse charge interno, deve emettere una fattura elettronica senza addebitare l'imposta (aliquota IVA uguale a zero), indicando la natura N6.

Analogamente a quanto accadeva prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, il cessionario/committente, che riceve una e-fattura di un'operazione soggetta a reverse charge, deve integrare la stessa con l'imposta e procedere alla duplice annotazione nei registri.

ATTENZIONE: Mentre le fatture aventi ad oggetto operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del reverse charge cd. "interno" devono essere emesse obbligatoriamente in via elettronica, le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono **escluse** dall'obbligo di invio allo Sdl.

⁵ art. 25 D.P.R. 633/1972.

⁶ art. 23 D.P.R. 633/1972.

Il cessionario/committente debitore dell'imposta può, facoltativamente, decidere di inviarle lo stesso al solo fine di ottenere la conservazione dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso sarà possibile emettere un'autofattura elettronica che contenga i dati per porre in essere l'inversione contabile.

Nel seguito della trattazione saranno analizzate in dettaglio le casistiche di reverse charge interno più frequenti nella pratica: le prestazioni di servizi rese dal subappaltatore nel settore dell'edilizia, i servizi di pulizia relativi ad edifici, i servizi di demolizione relativi ad edifici, i servizi di installazione di impianti relativi ad edifici e servizi di completamento relativi ad edifici.

Inoltre, è opportuno precisare che la possibile applicazione del meccanismo del reverse charge di cui alle lettere a) e a-ter) dell'art. 17 c.6 del DPR 633/72 riguarda esclusivamente **le prestazioni di servizi**, pertanto restano escluse le forniture di beni con posa in opera, operazioni che ai fini IVA sono inquadrare come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi.

In tale fattispecie, la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Potrebbe altresì rientrare nel campo di applicazione dell'inversione contabile la mera posa in opera di beni forniti da terzi⁷.

1. CASISTICHE POSSIBILI EX ART. 17 C.6 LETT. A)

Tale disposizione prevede l'applicazione del meccanismo di "reverse charge" nel settore dell'edilizia per **le prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alla lett. a-ter) dello stesso articolo, "compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di**

⁷ Il criterio per qualificare un'operazione come cessione di beni con posa in opera piuttosto che come prestazione di servizi risiede nella prevalenza dell'obbligazione di dare rispetto all'obbligazione di fare.

Al fine di individuare la prevalenza dell'una o dell'altra componente è possibile utilizzare come indice il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi, tuttavia il costo del materiale e dei lavori non deve, da solo, assumere un'importanza decisiva nella valutazione. Nei casi controversi, può essere risolta indagando la reale volontà delle parti, desumibile dalla descrizione delle clausole del contratto.

costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Non rientrano quindi nella disciplina le prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Per ricadere nell'ambito di applicazione della lett. a), la prestazione di servizi deve:

- Essere resa nel settore edile (requisito oggettivo)
- Nell'ambito di un contratto di subappalto (requisito contrattuale), derivante dal contratto principale (contratto di appalto) e avente lo stesso contenuto economico ed il medesimo tipo di causa.
- Appaltatore e subappaltatore devono operare nell'ambito di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007. Committenti e prestatori devono entrambi svolgere attività di costruzione o di ristrutturazione.

Riguardo alla nozione di “settore edile” occorre verificare che l'attività svolta figuri tra le attività indicate nella sezione F (“Costruzioni”) della tabella ATECO 2007, le prestazioni di servizi rese devono esser riconducibili alle attività elencate nella sezione F.

Tali prestazioni sono in linea di massima riconducibili alle attività di costruzione e di ristrutturazione.

Il contratto di Subappalto costituisce un contratto derivato o sub-contratto, con il quale l'appaltatore affida ad un terzo (il subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

Non rientrano nel campo di applicazione del reverse charge le prestazioni di natura intellettuale rese da professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ecc...) nei confronti di soggetti appaltatori o subappaltatori.

Nel caso di un contratto di appalto unico, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al meccanismo del “reverse charge” e in parte soggette all'applicazione dell'IVA secondo le modalità ordinarie, è necessario procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando e distinguendo le singole prestazioni soggette a reverse charge da quelle con rivalsa dell'imposta, ai fini della fatturazione.

L'iva si applica con modalità ordinarie se il contratto di appalto, inclusivo sia di prestazioni soggette a reverse charge sia di prestazioni non soggette, abbia ad oggetto:

- La costruzione di un edificio
- Interventi di restauro e risanamento conservativo
- Interventi di ristrutturazione edilizia.

NOTA OPERATIVA:

Se l'operazione da effettuarsi ricade nel campo di applicazione dell' art. 17 c.6 lett a) D.P.R. 633/72, allora l'IVA non deve essere addebitata in fattura. La fattura elettronica emessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Riportare la dicitura ***“Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, c.6, lett. a) DPR 26 ottobre 1972, n.633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura”***.
- Natura IVA dell’operazione: **N6**
- Natura IVA+Sorronatura ASSOSOFTWARE: **N60104**

2. CASISTICHE POSSIBILI EX ART. 17 C.6 LETT. A-TER)

Le casistiche previste della lett. a-ter) richiedono una valutazione oggettiva, il meccanismo si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata.

Ricadono nell’ambito dell’art. 17 c.6 lett. a-ter) le seguenti prestazioni di servizi, rese da qualsiasi soggetto passivo IVA verso qualsiasi soggetto passivo IVA:

- **Servizi di pulizia relativi ad edifici**
 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (uffici, case, appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici).
 - Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali.
 - Pulizia generale (non specializzata) di condomini.
 - Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori,

caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).

- Pulizia effettuata all'esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini).

- **Servizi di demolizione relativi ad edifici**

- Demolizione e smantellamento di edifici e di altre strutture.

- **Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici.**

- Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
 - Cablaggio e connessioni elettriche.
 - Installazione, manutenzione, riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici.
 - Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d'incendio.
 - Installazione, manutenzione, riparazione di sistemi di allarme antifurto.
 - Installazione di impianti idraulici (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici.
 - Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici.

- Installazione , manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici.
- Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell'aria in edifici.
- Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore.
- Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- Lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni.
- Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici.
- Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici.
- Installazione di parafulmini e di sistemi di aspirazione in edifici.
- Installazione di cancelli automatici, insegne elettriche e non elettriche, impianti pubblicitari, in edifici.
- Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici.
- Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici.
- Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici.

- **Servizi di completamento relativi ad edifici**

- Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.
- Installazione o posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
- Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali.
- Installazione di cucine su misura o scale.

- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” è esclusa, non rientra nella nozione di completamento).
- Rivestimento di pavimenti e muri. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri e pavimenti, parquet, atri rivestimenti in legno per pareti e pavimenti, moquette, rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti.
- Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica.
- Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri.
- Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc...
- Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati.
- Applicazione di stucchi ornamentali.
- Trattamento di pavimenti (levigatura, lucidatura, rasatura, ecc...)
- Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc...
- Tinteggiatura interna ed esterna di edifici
- Verniciatura di strutture di genio civile.
- Verniciatura di infissi già installati.
- Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici.)
- Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
- Installazione di caminetti.
- Costruzione di sottofondi di pavimenti.
- Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.
- Prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio.

Rientra nella fattispecie di cui all'art. 17 c.6 lett. a-ter) anche l'appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni.

Nel caso di prestazioni complesse (frequenti nel settore edile), le operazioni che le compongono devono essere individuate singolarmente ai fini dell'applicazione o meno del meccanismo del "reverse charge".

Se la prestazione non può essere individuata come a sé stante rispetto al complesso delle prestazioni eseguite, essa avrà natura "accessoria" e il trattamento IVA sarà lo stesso dell'operazione "principale".

Un contratto complesso potrebbe prevedere tanto prestazioni inquadrature nella fase costruttiva quanto prestazioni inquadrature nella fase di finizioni.

Sono ricompresi, infatti, interventi di manutenzione ordinaria anche se non realizzati in fase di completamento dell'edificio (ad esempio, posa in opera di piastrelle anche se la prestazione non è posta in essere in fase di completamento dell'edificio, ma su un fabbricato preesistente).

Prestazioni di servizi che *NON rientrano nell'ambito di applicazione del reverse charge ai sensi dell'art. 17, c.6, lett. a-ter)* sono le seguenti:

- Demolizione e/o Realizzazione di nuova costruzione (unico contratto di appalto).
- Fornitura con posa in opera (quando prevale la fornitura del bene rispetto alla prestazione di servizio).
- Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione di impianti.
- Derattizzazione, spurgo e rimozione neve.
- Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili.
- Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio (mera fornitura di beni).
- Installazione di impianti fotovoltaici integrato o semi-integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10).
- Installazione di impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10).
- Servizio di allacciamento per la fornitura di gas, energia elettrica e acqua.

- Servizi di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, ancorché infissi al suolo (non rientrano nella nozione di edificio).
- Servizi di disinfestazione.
- Attività di rimozione di parti dell'edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.
- Attività di preparazione del cantiere.
- Monitoraggio e controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto o antincendio.
- Servizi di pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici.
- Installazione di macchine apparecchiature industriali.
- Lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione.
- Installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti, ecc...
- Servizi di consulenza e design per decorazione di interni.

Sul piano soggettivo, la lett. a-ter) crea una possibile sovrapposizione soggettiva con la lett. a) del medesimo articolo. Infatti, il meccanismo di reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell'art. 17 c.6 si rende applicabile anche a prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Tuttavia, la disciplina ex art. 17 c.6 lett. a-ter) non è applicabile a tutte le prestazioni di servizi rese nel settore edile, bensì solo a prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relativamente ad edifici.

Pertanto, in sede di qualificazione della fattispecie e di emissione della fattura, si suggerisce di effettuare prima un'analisi sul piano soggettivo (domandandosi "chi sono i soggetti coinvolti?"), onde verificare se è possibile applicare la lett.a) dell'articolo in esame.

Solo dopo questo primo test, è consigliabile inquadrare l'operazione da effettuarsi sotto un profilo oggettivo, verificando le possibilità di applicazione della lett.a-ter).

Resta fermo che, qualora ad un'operazione non si applichi il regime di cui alla lett. a-ter, potrebbe rendersi applicabile la disciplina prevista dalla lett.a) (per i subappalti).

Si precisa che stando alla formulazione letterale dell'art. 17 c.6 DPR 633/72, la disciplina di cui alla lettera a-ter) prevale su quella di cui alla lett. a).

NOTA OPERATIVA:

Se l'operazione da effettuarsi ricade nel campo di applicazione dell' art. 17 c.6 lett a-ter) D.P.R. 633/72, allora l'IVA non deve essere addebitata in fattura.

La fattura elettronica emessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Riportare la dicitura ***“Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, c.6, lett. a-ter) D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura”***.
- Natura IVA: **N6**
- Natura IVA+Sottonatura ASSOSOFTWARE: **N60107**

3. ALTRE CASISTICHE RICORRENTI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 C.6 E 74 C.7-8

Oltre alle due casistiche maggiormente ricorrenti nella pratica, vi sono altre operazioni soggette a reverse charge cd “interno” che meritano di essere analizzate.

Sono operazioni soggette a reverse charge le cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Sono operazioni soggette a reverse charge anche le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.

Sono operazioni soggette a reverse charge anche le cessioni di console da gioco, tablet PC e Laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In base all'art. 74 D.P.R. 633/72 sono da assoggettarsi a inversione contabile anche le cessioni di rottami, cascami, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelle e le cessioni di semilavorati di alcuni metalli.

4. RAPPORTI CON ALTRI REGIMI

L'assoggettamento di un'operazione al "reverse charge" prevale sull'applicazione del meccanismo di "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Il reverse charge si applica solo nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultima.

Per gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, riferibili in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, la Pubblica Amministrazione deve comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare, rispettivamente, alla sfera commerciale o alla sfera istituzionale. La quota parte di acquisti destinata all'attività commerciale sarà oggetto di applicazione del reverse charge, la parte riferita all'attività istituzionale vedrà l'applicazione del meccanismo dello "split payment".

L'applicazione del meccanismo del reverse charge esclude l'applicabilità del regime di IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del DL 83/2012 (Conv. L. 134/2012).

I soggetti passivi che hanno optato per il regime di IVA per cassa e pongono in essere operazioni che rientrano nell'ambito del reverse charge, riguardo a queste operazioni non potranno più applicare il regime per cassa.

Sia i cd. "contribuenti minimi" che i soggetti che hanno aderito al nuovo regime forfetario (art. 1 c. 54-89 L.190/2014) non possono applicare il meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Per le operazioni passive (acquisto di beni e servizi) effettuate in reverse charge, questi soggetti sono tenuti ad assolvere e a versare l'imposta, pur non potendo esercitare il diritto alla detrazione.

STUDIO FERRARI & GENONI